

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

SOGGETTO PASSIVO

Il soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, ovvero colui che è tenuto al pagamento, è la persona fisica o giuridica che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

DICHIARAZIONE

Prima di diffondere il messaggio pubblicitario il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione, anche cumulativa per più mezzi (art. 8, primo comma D.lgs. 507/93). La dichiarazione deve contenere l'indicazione dei diversi elementi rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo, quali la natura, le dimensioni e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, la durata dell'esposizione al pubblico e le generalità dei soggetti obbligati al pagamento del tributo.

La dichiarazione della pubblicità permanente ha effetto anche per gli anni successivi, a meno che non intervengano variazioni che influiscano sulla misura dell'imposta (art. 8 c. 3, D.lgs. 507/93).

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Per la **pubblicità permanente**, l'imposta deve essere versata **entro il 31 gennaio** di ogni anno; il Comune di Sansepolcro provvede alla spedizione dei bollettini a tutti i contribuenti iscritti, se l'avviso non arrivasse vi ricordiamo che è un'imposta in autoliquidazione e perciò occorre informarsi per il pagamento entro il suddetto termine. Qualora l'importo annuale sia superiore a € 1.549,37, il contribuente può richiedere di suddividere il pagamento in 4 rate.

2. Per la **pubblicità temporanea**, il pagamento deve avvenire prima dell'esposizione dei mezzi.

CESSAZIONE

Nel caso di cessazione delle esposizioni pubblicitarie, il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno di riferimento, altrimenti pagherà la tariffa anche per l'anno in corso. Nel caso in cui la dichiarazione di cessazione venga presentata oltre la scadenza, si dovrà considerare come data effettiva di cessazione dei mezzi la data di presentazione della dichiarazione.

ESPOSIZIONI TEMPORANEE

Per tutte le fattispecie pubblicitarie con durata non superiore a tre mesi si applica una tariffa pari ad un decimo di quella prevista, per ogni mese o frazione (art. 12 comma 2 D.lgs. 507/93). Pertanto, la tariffa verrà ridotta ad un decimo in tutti quei casi di esposizioni con durata non superiore a tre mesi.

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

È soggetta all'imposta sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche in luoghi pubblici, aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile (art. 5 D.lgs. 507/93). È quindi compresa la pubblicità effettuata su strade, piazze e su altri spazi esistenti nel territorio comunale di pubblico transito, oppure quella eseguita negli esercizi pubblici, nei locali di pubblico spettacolo, all'interno dei mezzi di trasporto e in qualunque altro luogo in cui l'accesso è consentito liberamente, sia pure in alcuni orari o previo pagamento di biglietto d'ingresso. Si precisa, altresì, che è soggetta ad imposta anche la pubblicità esposta in luoghi privati, **a condizione che la stessa sia visibile o percepibile da luoghi pubblici o aperti al pubblico.**

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti (art. 7 del D.lgs. 507/93).

La *ratio* della norma risiede nell'assumere, come parametro di commisurazione dell'imposta, il mezzo pubblicitario utilizzato, la cui superficie si pone come unica base di determinazione del tributo, mentre risulta del tutto irrilevante il numero dei messaggi che il mezzo stesso diffonde.

MEZZI PUBBLICITARI

Il mezzo pubblicitario è qualsiasi struttura rigida o meno (es. cartello, totem, cavalletto pubblicitario, striscione, bandiera, pannelli luminosi e non, ecc.), idonea a diffondere e promuovere attività professionali, esercizi commerciali, produttivi e di servizio o ad esporre messaggi informativi o pubblicitari in genere. Solo nei casi in cui un messaggio pubblicitario venga diffuso utilizzando oggetti o strutture aventi di norma una destinazione diversa (es. vetrate, tende, muri, ombrelloni, tavolini, ecc.), la quantificazione dell'imposta è determinata assumendo come base di calcolo la

superficie della minima figura piana geometrica che circonda il messaggio, non potendosi estendere la superficie imponibile a tutta la struttura che funge da mero supporto strumentale privo di effetto pubblicitario. In altri termini, qualora non vi sia completa identificazione tra mezzo utilizzato e finalità pubblicitaria, il messaggio assume il ruolo di mezzo pubblicitario e solo la superficie di quest'ultimo andrà considerata ai fini della determinazione dell'imposta di pubblicità a norma dell'art.7 D.lgs 507/93.

ARROTONDAMENTI DELLE SUPERFICI

L'art. 7 D.lgs. 507/93, al comma 2 disciplina gli arrotondamenti da applicare al mezzo pubblicitario e recita: "le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati" (300 cm² corrispondono a 1/2 foglio A4). Pertanto, la superficie dovrà essere calcolata separatamente per ogni mezzo e per le superfici inferiori ad un metro quadrato si dovrà applicare l'arrotondamento ad 1 m².

Es. nel caso di un cartello con dimensioni 1 m x 0,2 m, la superficie soggetta ad imposta sarà di 1 m².

Per i mezzi pubblicitari **bifacciali** si dovrà applicare l'arrotondamento per ogni singola faccia (nel caso di un mezzo di 0,2 m² bifacciale si dovrà calcolare 1 m² per faccia, pertanto la superficie complessiva soggetta ad imposta sarà di 2 m²).

FATTISPECIE PUBBLICITARIE ED ESENZIONI

L'imposta sulla pubblicità individua 4 diverse fattispecie pubblicitarie:

- **insegna di esercizio**
- **pubblicità**
- **preinsegna**
- **avviso al pubblico.**

Ognuna di esse prevede casi di esenzione.

1. Insegna di esercizio: scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simboli o da marchi installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Ad esempio: denominazione della ragione sociale (Rossi Mario & C. snc + logo o marchio), la generica indicazione della tipologia dell'esercizio commerciale (Bar, alimentari, officina, ecc.), l'indicazione del solo marchio o dei prodotti in vendita.

Non possono essere definite insegne di esercizio le scritte relative al marchio del prodotto venduto nel caso in cui siano contenute in un distinto mezzo pubblicitario, esposto in aggiunta ad un'insegna di esercizio, poiché questa circostanza manifesta chiaramente l'esclusivo intento di pubblicizzare i prodotti in vendita.

Esenzioni (art. 17 comma 1-bis D.lgs. 507/93)

L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 m². Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 m² l'imposta è invece dovuta per l'intera superficie.

Esempi:

- Se per individuare la sede di svolgimento di un'attività economica vengono esposte due insegne, una di 3 m² e l'altra di 1 m², essendo la loro superficie complessiva pari a 4 m², per entrambe le insegne non è dovuta l'imposta sulla pubblicità, in quanto non viene superato il limite di 5 m².
- Diverso è invece il caso in cui una delle due insegne sia di 3 m² e l'altra di 4 m²; in tale ipotesi, infatti, essendo la superficie complessiva delle due insegne pari a 7 m² - e quindi superiore ai 5 m² stabiliti dalla legge - non sarà accordabile nessuna esenzione (Circolare del 03/05/2002 n. 3 - Dipartimento Politiche Fiscali - Federalismo Fiscale).

Al fine di calcolare l'imposta correttamente, si precisa che prima di sommare i singoli mezzi, bisognerà applicare l'arrotondamento previsto dall'art. 7, comma 2 D.lgs 507/93 su ogni singolo mezzo (vedi paragrafo ARROTONDAMENTI).

2. Pubblicità: diffusione di messaggi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o di migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Esenzioni (art. 17 comma 1 D.lgs. 507/93)

L'imposta non è dovuta per la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché per i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso. In altri termini, per godere del regime di esenzione i mezzi pubblicitari attinenti all'attività esercitata nel locale non devono superare nel loro insieme, per ciascuna vetrina o ingresso, il limite dimensionale di mezzo metro quadrato.

3. Preinsegna: scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. Le preinsegne sono da considerarsi insegne di esercizio solo nel caso in cui non esistano altre insegne di esercizio nella sede dell'attività. In caso di più preinsegne si potrà considerare insegna di esercizio una sola preinsegna; tutte le altre verranno considerate pubblicità.

4. Avvisi al pubblico: messaggi esclusivamente informativi (es. APERTO, CHIUSO, ORARI DI APERTURA/CHIUSURA, PARCHEGGIO RISERVATO, ecc.). A differenza dei mezzi pubblicitari, la caratteristica essenziale degli avvisi al pubblico è di non contenere un messaggio pubblicitario, ovvero di non rivestire carattere di invito o stimolo alla consumazione del bene in vendita o alla fruizione del servizio offerto, ma di fornire agli interessati

comunicazioni idonee a facilitare l'utilizzazione dei beni e dei servizi in questione.

Esenzioni (art. 17 comma 1 D.lgs. 507/93)

Sono esenti dall'imposta di pubblicità tutti gli avvisi al pubblico purché non superino la superficie di mezzo metro quadrato.

Riepilogo delle esenzioni (art. 17 comma 1 D.lgs. 507/93)

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività dagli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 507/93;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

RIDUZIONI (art 16. D.lgs. 507/93)

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ALTRE CASISTICHE

1. Automezzi

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta **per anno solare** al Comune ove ha sede l'impresa stessa. L'imposta non è dovuta per l'indicazione del marchio, ragione sociale, indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

2. Cartelli vendesi/affittasi – pubblicità temporanea

Sono esenti dall'imposta i cartelli di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato e riguardanti la locazione (affitto) o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi. Sono, invece, soggetti all'imposta sulla pubblicità i cartelli esposti in altra sede o superiori a 300 cm² (1/2 foglio A4).

SANZIONI ED INTERESSI

In caso di violazione delle disposizioni normative, il Comune provvede al recupero di quanto dovuto, ai sensi della Legge 296/2006, mediante attività di accertamento, retroattivamente fino a 5 anni. Ai sensi delle disposizioni normative vigenti (D.Lgs. 471, 472 e 473 del 1997), l'entità della sanzione è definibile come segue:

- per l'**omessa dichiarazione**, la sanzione amministrativa è applicabile nella misura del 100% dell'imposta dovuta, con un minimo di € 51,00;
 - per la **dichiarazione infedele** la sanzione amministrativa è applicabile nella misura del 50% dell'imposta dovuta.
- Le sanzioni di omessa e infedele denuncia sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie (60 giorni dalla data di notifica), il contribuente interviene con il pagamento dell'imposta o dei diritti, se dovuti, e della sanzione.

Per l'**omesso o tardivo pagamento**, la sanzione amministrativa è applicabile nella misura:

- dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al 15° giorno;
- del 15% per i ritardi dal 15° al 90° giorno;
- del 30% dopo il 90° giorno.

TARIFFE

1. Per la **pubblicità ordinaria**, effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe standardi, ecc. l'imposta è di € **14,77/m²/anno solare** con queste specifiche:

- per le fattispecie pubblicitarie con **durata non superiore a tre mesi**, si applica un decimo della tariffa per ogni mese o frazione;
- per la pubblicità con **superficie** compresa **tra 5,5 e 8,5 m²** la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%;
- per la pubblicità con **superficie superiore a 8,5 m²** la maggiorazione è pari al 100%;
- qualora la pubblicità venga effettuata in forma **luminosa o illuminata**, la tariffa è maggiorata del 100%.

2. Per la **pubblicità visiva** effettuata per conto proprio o altrui **all'interno** di veicoli in genere, di vetture autofilotranniarie, l'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo, pari a € **14,77/m²/anno solare**. Per la pubblicità effettuata **all'esterno** dei veicoli, la tariffa viene maggiorata del 50% se la superficie è compresa **tra i 5,5 e 8,5 m²** e del 100% se la superficie è **superiore a 8,5 m²**.

3. Pubblicità effettuata per conto proprio su **veicoli** di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto:

- per i veicoli di portata superiore a 3 t € **81,81/m²/anno solare**
- per i veicoli di portata inferiore a 3 t € **54,54/m²/anno solare**
- per i motoveicoli o veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie € **27,27/ m² /anno solare**
- per i veicoli circolanti con **rimorchio** la tariffa è raddoppiata.

4. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di **diodi luminosi**, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica un'imposta pari a € **45,45/m²/anno solare**, indipendentemente dal numero dei messaggi. Se effettuata per conto proprio dall'impresa, la corrispondente tariffa è ridotta alla metà.

5. Pubblicità effettuata con **striscioni** o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze € **14,77/m²/15 giorni**

6. Pubblicità effettuata da **aeromobili** mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, lancio di oggetti o manifestini € **68,17/giorno** Per la pubblicità eseguita con **palloni frenati** e simili la tariffa è pari alla metà di quella per gli aeromobili.

7. Pubblicità effettuata mediante **distribuzione**, tramite persone o veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari € **2,84/persona/giorno**

8. Pubblicità effettuata tramite apparecchi **amplificatori** e simili € **8,52/punto/giorno**

ESEMPI

Casi più frequenti di insegna di esercizio

- solo insegna di esercizio, fino a 5m² ESENTE
- insegna di esercizio con marchio prodotto venduto, fino a 5m² ESENTE
- insegna di messaggio pubblicitario di prodotto venduto/servizio offerto NON ESENTE
- cartello/insegna prodotto/servizio di qualsiasi misura NON ESENTE
- insegna di esercizio + scritta su vetro + cassonetto luminoso, oltre 5m² NON ESENTE